

**Abstract.** *Il Tribunale di Terni, nel dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovraindebitato, ha rilevato che il reddito derivante dall'assegno unico per i figli a carico, essendo riconducibile alla categoria degli assegni familiari di cui all'art. 22 della l. n. 797 del 1955, non può essere pignorato, né incluso nel patrimonio oggetto di liquidazione controllata, rientrando tra le esclusioni di cui all'art. 268, comma 4, CCI.*

*Nel calcolo della percentuale di stipendio del debitore da acquisire alla procedura non si deve tener conto della cessione del quinto stipendiale o del pignoramento effettuato da altri creditori su tale stipendio, in considerazione della cristallizzazione del patrimonio del debitore al momento dell'apertura della liquidazione controllata, visto il richiamo dell'art. 270, comma 5, CCI, agli artt. 150 e 151 CCI.*

*Il termine per la presentazione delle domande dei creditori di ammissione al passivo ex art. 270, comma 2, lett. d, CCI è soggetto alla sospensione feriale di cui all'art. 1 della l. 7 ottobre 1969, n. 742, in considerazione dell'assenza di ragioni che giustificano un trattamento differenziato rispetto ai creditori che intendono insinuarsi nella procedura di liquidazione giudiziale, visto anche il richiamo dell'art. 270, comma 2, lett. d, CCI, all'art. 201 CCI, che prevede, all'ultimo comma, in deroga alla regola generale di cui all'art. 9, comma 1, CCI, l'applicazione di tale sospensione feriale alle domande di ammissione al passivo nella procedura di liquidazione giudiziale.*

\*\*\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TERNI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott. (...) - Presidente
- dott. (...) - Giudice
- dott. ssa (...) - Giudice rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

letto il ricorso ex art. 269 CCII presentato da (...), residente in (...), elettivamente domiciliato presso l'avv.to (...), con studio in (...), che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso; esaminata la documentazione ad esso allegata e l'integrazione documentale depositata in data 05.07.2023; udita la relazione del giudice relatore, designato in data 30.06.2023;

ritenuto che sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3, lett. b), CCII del medesimo articolo, coincidente con la residenza della persona fisica non esercente attività di impresa) sito in (...), Comune coincidente con la sede del Tribunale adito;

ritenuto che, in virtù del rinvio previsto dall'art. 65, co. 2, CCII, il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, è soggetto alla disciplina del procedimento unitario contenuta nel titolo III del Codice della crisi e, in particolare, a quella prevista per l'apertura della liquidazione giudiziale per quanto compatibile;

rilevato che tale richiamo si pone in linea con quanto previsto dall'art. 270, co. 5, CCII, a mente del quale "per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III";

ritenuto, ciò posto, che tra i presupposti di ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata presentata dal debitore rientri la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo e che deve essere oggetto della valutazione demandata dall'art. 269, co. 2, CCII all'OCC, il quale è tenuto ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

dato atto che, ferme le premesse sinora svolte, a mente dell'art. 270 CCII il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione controllata solo dopo aver accertato il rispetto dei presupposti degli artt. 268 e 269 CCII;

esaminata la documentazione offerta e la relazione dell'OCC, in persona della dott.ssa (...); ritenuta sussistente una situazione di sovraindebitamento, nell'accezione fornita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidazione previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*) in capo al ricorrente, atteso che sullo stesso grava una situazione debitoria attuale pari a circa Euro 146.981,40 (debiti principalmente riconducibili ad una serie di finanziamenti contratti nel corso del tempo per riparazioni al proprio veicolo ovvero esigenze familiari; complesso debitorio al quale occorre aggiungere altresì il compenso dell'OCC e dell'avvocato (...), oltre ai costi della procedura) e che, dall'altro lato, il ricorrente, quale lavoratore dipendente con la qualifica di operaio, assunto a tempo indeterminato presso la (...), percepisce attualmente un reddito di circa Euro 2.000,00 netti mensili per 13 mensilità (inclusa la quota di cessione del quinto stipendiale, attualmente pari ad Euro 279,00 - v. all.ti 16-21 e 23 alla relazione), ed è titolare di conti correnti, di cui uno, acceso presso (...), con saldo negativo; uno in essere presso (...) con saldo disponibile pari a circa Euro 318,37; uno presso (...), chiuso in data 14/02/2023, nonché di due libretti di conto deposito a risparmio tutti con saldo a zero (v. all.ti 13-15 alla relazione); precisato, invece, che tra i debiti del ricorrente non occorre più annoverare l'assegno di mantenimento pari ad Euro 150,00 mensili in precedenza versato alla ex moglie, in virtù di un accordo concluso in sede di divorzio mediante il ricorso alla procedura di negoziazione assistita in data 19.03.2021 (v. dichiarazione dell'ex moglie - all. 22); considerato che il ricorrente, in base alla Certificazione Unica della società (...), per il solo anno 2021 risulta aver percepito un ulteriore reddito, pari ad Euro 1.575,28 annui (all. 18); considerato, infine, che il ricorrente, per l'anno 2022, risulta essere titolare, in base alla Certificazione Unica dell'I.N.P.S. per l'anno 2023, dell'assegno unico in relazione alla nascita della figlia (...) avvenuta in data 12/04/2022, per Euro 1.925,00 annui (all. 21 alla relazione - reddito che, in ogni caso, in quanto riconducibile alla categoria degli assegni familiari di cui all'art. 22 della L. n. 797 del 1955, non può essere pignorato, né, quindi, può essere incluso nel patrimonio oggetto di liquidazione controllata, essendo annoverabile tra le esclusioni di cui all'art. 268, co. 4, CCII); considerato che il ricorrente non è titolare di beni immobili (all.ti 7 e 8), mentre, quanto ai beni mobili registrati, risulta proprietario unicamente di un'autovettura (...), targata (...), immatricolata il 22/02/2011 ed avente un valore approssimativamente pari ad Euro 3.201,00 (v. all. 9-11); ritenuto, quindi, che il patrimonio del ricorrente è palesemente insufficiente a far fronte alle obbligazioni su di esso gravanti; rilevato che, dalla documentazione fornita (dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, busta paga relativa al mese di maggio 2023, situazione patrimoniale e contabile - all.ti 7-23), risultano rispettate le soglie dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII nel triennio antecedente il deposito della domanda e che, in ogni caso, trattasi di lavoratore dipendente privo della qualifica di imprenditore commerciale; ritenuta la completezza ed attendibilità della documentazione offerta, anche alla luce delle verifiche eseguite dall'OCC, che ha attestato di aver riscontrato le singole posizioni debitorie e di aver analizzato le risultanze dell'accesso ai dati contenuti nella C.R. di B.I. (all. 28), nella C.A.I. (C.) di B.I. (all. 25-26) e negli archivi CRIF (all. 27); considerato, quanto alla determinazione della quota stipendiale non compresa nella liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII che il debitore, in base ad un elenco ritenuto congruo dall'OCC, ha stimato l'importo delle spese necessarie al mantenimento suo e della propria famiglia in complessivi Euro 1.350,00, dettagliando in apposita tabella i relativi importi (v. p. 10 del ricorso e p. 16 della relazione); precisato che, al fine di stimare le spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare occorre tenere conto della sua composizione, caratterizzata dalla presenza della nuova moglie del ricorrente, (...) (il cui mantenimento è a carico del ricorrente, come risulta dalla sua dichiarazione dei redditi per l'anno 2022, all. 19, essendo la moglie non occupata) e della loro figlia (...) nata a (...), il (...), entrambe iscritte nella famiglia anagrafica dello Stato di Famiglia (all. 3); ritenuto che occorre tenere conto altresì del canone di locazione, pari ad Euro 200,00 mensili che il ricorrente deve necessariamente sopportare non essendo titolare di alcun immobile (all. 56);

ritenute, ciò posto, complessivamente congrue le spese stimate dal ricorrente per provvedere alle esigenze di vita proprie e del nucleo familiare;

ritenuto, in definitiva, che il limite stipendiale non ricompreso nella liquidazione deve essere pari a complessivi Euro 1.350,00 (con acquisizione alla procedura dell'intero residuo sullo stipendio netto mensile, che sarà pari a circa Euro 650,00 mensili);

precisato, infatti, che, per calcolare la percentuale di stipendio del debitore da acquisire alla procedura non deve tenersi conto della cessione del quinto stipendiale ovvero del pignoramento effettuato da altri creditori su detto stipendio, attesa la cristallizzazione del patrimonio al momento dell'apertura della liquidazione controllata in virtù del richiamo operato dall'art. 270, co. 5, CCII agli artt. 150 e 151 CCII (v. Trib. Verona, 20.09.2022);

ritenuto che, allo stato, deve ordinarsi l'acquisizione al patrimonio della liquidazione di tutti i beni del debitore (incluso il bene mobile registrato (...), targata (...), immatricolata il 22/02/2011), attesa la natura universale della procedura, salva la possibilità di rinuncia alla liquidazione dello stesso autorizzata dal giudice delegato a seguito dell'apertura della procedura, ricorrendone i presupposti, anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'art. 272, co. 2, CCII ovvero l'eventualità che il giudice delegato autorizzi il ricorrente ad acquistare un nuovo mezzo per recarsi presso il proprio posto di lavoro, ad un prezzo inferiore al valore del veicolo acquisito all'attivo da liquidare;

precisato che, a differenza di quanto prospettato nella relazione del Gestore, oltre che nel ricorso (ove, in più punti, si fa riferimento ad un "piano di liquidazione" della durata di tre anni) non è possibile stabilire, sin da ora, un termine di conclusione della procedura di liquidazione controllata (tematica che verrà trattata nel corso dell'eventuale e successiva procedura di esdebitazione);

evidenziato, peraltro, che la circostanza per cui l'attivo del ricorrente sia composto quasi esclusivamente dalla componente reddituale (con la conseguenza che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non potrebbe proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote del reddito non ancora maturate in quel momento, v., in tal senso, Trib. Verona, 20.09.2022 e Trib. 18.05.2023) non esclude di per sé la possibilità che, nelle more del triennio, possano essere acquisiti alla procedura ulteriori beni (ad esempio in virtù di una successione ereditaria), la cui liquidazione ben potrebbe protrarsi oltre il termine triennale individuato dall'art. 282, co. 1, CCII (in questi termini, cfr. Trib. Monza, 13/03/2023);

considerato che ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b, CCII, il gestore designato dall'OCC, dott.ssa (...) può essere nominata liquidatore dal Tribunale, atteso che risulta iscritta sia nell'elenco dei Gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, sia all'Albo nazionale di cui all'art. 356 CCII (v. Trib. Torino, 11 maggio 2023, in IlCaso.it); dato atto che con l'apertura della liquidazione controllata *opera ipso iure ex art. 270, co. 5, CCII* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari;

ritenuto che il termine indicato in dispositivo per la presentazione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), CCII sia soggetto alla sospensione feriale di cui all'art. 1 della l. 7 ottobre 1969, n. 742, non ravvisandosi ragioni per un trattamento differenziato dei creditori che intendono insinuarsi nella procedura di liquidazione controllata rispetto alle domande di insinuazione nella liquidazione giudiziale, anche alla luce del richiamo, contenuto nell'art. 270, co. 2, lett. d), CCII all'art. 201 CCII, il quale, all'ultimo comma, prevede l'applicazione di detta sospensione in deroga alla regola generale di cui all'art. 9, co. 1, CCII;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di (...)

- nomina giudice delegato la dott.ssa (...);
- nomina liquidatore dott.ssa (...);
- ordina a (...) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale di Temi;
- dispone che il liquidatore provveda senza indugio alla notifica della sentenza al debitore;
- dispone che il liquidatore provveda, altresì, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cui notificherà

la presente sentenza ex art. 272 CCII, indicando l'indirizzo p.e.c. a cui dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo di rivendica e di restituzione di beni;

- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine perentorio sino al 09/10/2023, data entro la quale, a pena di inammissibilità (salva la proroga eventualmente richiesta dal liquidatore ai sensi dell'art. 272, co. 1, II periodo, CCII, ovvero salvo che l'istante provi che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile), devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

- ordina, per i beni immobili e mobili registrati facenti parte del patrimonio da liquidare, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti a cura del liquidatore;

- dispone che il liquidatore provveda, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, a completare l'inventario dei beni del debitore e a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore nominato.

Così deciso, in Terni, nella camera di consiglio del 10 luglio 2023.

Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2023.